



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del **13.2.2025** – da svolgersi *ex art. 127 ter c.p.c.* – depositate dagli Avv.ti Antonio Francesco Galvagna e Mirko Ferrara, per l'attore – i quali hanno concluso insistendo in tutto quanto chiesto e dedotto nei precedenti scritti difensivi – nonché d

per i convenuti società s.a.s. e Arturo n.q.
di socio accomandatario e legale rappresentante di s.a.s. – le quali hanno concluso riportandosi *“integralmente alla comparsa di costituzione e risposta, alle memorie 183, c. 6, c.p.c., ai verbali di udienza, alle note ex art. 127 ter c.p.c. ed al contenuto delle note conclusive depositate in data 10 gennaio 2025 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice”* - e dall'Avv. per la convenuta Elena - il quale si riporta a *“quanto argomentato in atti e verbali di causa, insistendo nella propria posizione processuale”* - visto l'art. 281 *sexies c.p.c.* pronuncia la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n. **1379/2018 R.G.**

VERTENTE TRA

Fabrizio (cod. fisc.:), n.q. di
socio accomandatario della società s.a.s. di Arturo



elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Francesco Galvagna e Mirko Ferrara, giusta procura in atti.

ATTORE

contro

s.a.s. di Arturo con sede in
, in persona del socio accomandatario
e legale rappresentante, sig. Arturo elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. L

giusta procura in atti.

CONVENUTA

Arturo (cod. fisc.: , n.q. di
amministratore e socio accomandatario della società s.a.s. di
Arturo elettivamente domiciliato in indirizzo telematico,
rappresentato e difeso dalle
giusta procura in atti.

CONVENUTA

Elena (cod. fisc.: ,
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. giusta procura in atti.

CONVENUTA



s.r.l. (P.IVA Organismo di Mediazione
iscritto al n. 125 del Registro del Ministero della Giustizia, con sede
legale in Roma, Via Bormida n. 1, in persona del legale rappresentante
pro tempore dott. elettivamente domiciliato in
indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv.ta
giusta procura in atti.

CONVENUTA

IN FATTO E IN DIRITTO

**Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118
disp. att. c.p.c.**

L'attore meglio generalizzato in intestazione, con atto di
citazione ritualmente notificato ha trascinato in giudizio la
società **s.a.s. di Arturo** ed il suo
amministratore e socio accomandatario Arturo

Elena e s.r.l. - Organismo di Mediazione
iscritto al n. 125 del Registro del Ministero della Giustizia - al
fine di ottenere la declaratoria di nullità *ex artt.* 1418 e 1414 c.c.
ovvero di annullamento *ex art.* 1394 c.c. dell'accordo di
mediazione raggiunto in data **4 giugno 2018** e, altresì, la
condanna dell'Organismo di Mediazione – anch'esso convenuto
unitamente alle parti dell'accordo sottoscritto in sede
conciliativa - al risarcimento del danno quantificato in **€ 794,34**,
“*oltre interessi come per legge*”, e vittoria di spese di giudizio.



Sulla base delle premesse relative: **a)** alla costituzione della società *s.a.s. di Arturo e Fabrizio* con atto del **9.2.2015** in Notar Salvatore Alioto tra Fabrizio Arturo ed Elena Simona Moraru; **b)** alla stipulazione in data **15.4.2015** di contratto di **locazione** - registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Torino (n. 7098) - tra il socio accomandatario **Arturo** e la di lui madre **Elena** - per un canone annuo di € 6.000,00 e per la durata di anni sei - senza la propria partecipazione, imposta *“dalle norme statutarie in ragione del valore dell'operazione posta in essere”* e in una situazione di conflitto di interesse come emergente *“dalla previsione e dall'accettazione, in seno al medesimo contratto, di clausole contrarie all'interesse della Sas”* (i.e. *“rinuncia al rimborso delle migliorie e delle spese di ristrutturazione apportate e da apportare ai locali”*); **c)** all'anticipazione, a propria cura, di somme per la ristrutturazione/gestione del locale *“con l'impegno dei coniugi Moraru di versare quanto prima nelle casse sociali una somma corrispondente al fine di mantenere inalterate le proporzioni decise in sede di costituzione della società”* (id est 50 % al socio Garofali e 50% ai soci coniugi Moraru); **d)** all'invio di **verbale di assemblea** della società recante delibera di esclusione



ai sensi dell'art. **2286** c.c., ad iniziativa dei soci coniugi Moraru a mezzo di posta raccomandata, **opposta** con atto di citazione iscritto al n. 280/2016 R.G. innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., poi **sospesa** con ordinanza del 14.6.2016, **confermata** in sede di reclamo con provvedimento del 25.5.2017; **e)** allo sfratto per morosità – relativo all'immobile utilizzato dalla società s.a.s. - intimatogli dalla locatrice **Elena** (madre del socio Arturo in data **24.4.2018**, per dedotto mancato pagamento - per un importo di euro 500,00 - delle mensilità di gennaio 2018, rigettato dal G.I. con conversione del rito; **f)** alla deliberazione, in data **15.5.2018**, adottata dai soci coniugi Moraru - in seconda convocazione e in sua assenza - della **revoca** dalla **carica rivestita di amministratore**, delibera assembleare - sospesa dal G.I. con provvedimento del 18.7.2018 - impugnata con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.; **g)** all'avvio, da parte della locatrice Elena nell'ambito del giudizio di opposizione a intimazione di sfratto per morosità iscritto al n. **25/2018 R.G.** (Tribunale di Barcellona P.G. sez. distaccata di Lipari) del procedimento di mediazione presso la di Barcellona P.G., esitato - **previa esclusione**, da parte dell'Organismo di mediazione, **del proprio Avvocato** - nella rescissione anticipata e con effetto immediato del contratto di



locazione tra l'amministratore e socio accomandatario Artuno e la locatrice stessa (Elena) - l'attore ha, quindi, concluso chiedendo di: **a)** *“ritenere e dichiarare, la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. dell'accordo di mediazione del 4 giugno 2018 con firme autenticate dal dott.*

***per mancanza di causa;** b)* *“in via subordinata, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 1414 c.c., la nullità dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione del 4 giugno 2018 con firme autenticate dal dott. Giuseppe*

c) *“in via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare, l'annullamento dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione del 4 giugno 2018 con firme autenticate dal dott. Giuseppe* **d)** *“condannare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Organismo di Mediazione iscritto al n. 125 del Registro del Ministero della Giustizia, con sede legale in Roma, via Bormida n. 1, al risarcimento del danno in favore del sig. Fabrizio ammontante ad euro 794,34, oltre interessi come per legge”, con vittoria delle spese di giudizio.*

Con comparsa di risposta del **19.11.2018** (depositata il 20.11.2018) si è costituita la **s.a.s. di Arturo** e **Arturo**, n.q. di amministratore e socio accomandatario, chiedendo il rigetto delle domande attoree.



A sostegno delle proprie difese, in particolare, ha rilevato: **a)** **l'assenza dell'attore** *“al primo incontro di mediazione del 4.6.2018”* e **il rilascio** - in data **3.5.2018** e n.q. di “socio accomandatario” della società s.a.s. - **di “procura con delega”** - e non già, più correttamente, di *“idonea procura notarile”* - all'Avv. *“presente in mediazione nonostante fosse già risaputa la revoca della carica di Amministratore deliberata in data 15.05.18”*; **b)** l'assenza dell'attore alla stipula del contratto di locazione tra il socio Arturo e la locatrice Elena dovuta al trovarsi, il *“all'epoca della firma sull'isola di Stromboli e non a Torino, dove vive la locatrice”*.

Con comparsa di risposta dell'**11.12.2018** si è costituita la

s.r.l. chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti dell'Organismo di Mediazione e, per l'effetto, la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Con comparsa di risposta dell'**11.12.2018** si è costituita

Elena chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa - istruita documentalmente e disposta l'acquisizione dei fascicoli n. R.G.



1426/2015 e n. 73/2016 R.G. - viene decisa *ex art. 281 sexies*
c.p.c.

Seguendo l'ordine riportato in citazione – e, da ultimo, nel
corpo delle note conclusive – l'attore, anzitutto, domanda la
declaratoria nullità dell'accordo di mediazione del 4 giugno
2018 - con firme autenticate dal dott. Giuseppe - per
mancanza di causa, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltreché, in
subordine, perché simulato.

Postulando la natura negoziale dell'accordo in sede di
mediazione – al fine di far discendere l'applicazione dei “*rimedi
recuperatori previsti dalla legge*” all'accordo risolutivo
raggiunto tra la locatrice (Elena e la conduttrice
(società s.a.s.) – l'attore, in particolare, fonda la
mancanza di causa - relativa ad un accordo di risoluzione
siglato in mediazione a seguito di sfratto per morosità intimato
il 24 aprile 2018 dalla madre del socio Arturo per
“*mancato pagamento della sola mensilità del mese appena
trascorso*” - sulla presenza di “*un canone di appena 500,00
euro che nelle more peraltro era stato pagato*”, oltreché
all'essere, la valutazione della gravità dell'inadempimento
idonea a determinare lo sfratto, “*rimessa all'apprezzamento del*



giudice secondo i parametri codicistici” ovvero ai parametri previsti dalla legge n. 124/2017, in materia di leasing.

L'attore, inoltre, ha **fondato la tesi del negozio simulato** esponendo che le parti (**Elena** locatrice,

Arturo quale legale rappresentante della s.a.s. conduttrice, una volta escluso dalla partecipazione all'incontro presso l'organismo di mediazione il socio accomandatario/amministratore revocato – prima della impugnazione della delibera di revoca e concessione di relativa inibitoria -

“non volevano realizzare un risoluzione, in quanto per come verificato dallo stesso all'atto della sua reintegrazione nella qualità di amministratore l'attività continua a svolgersi sempre nella stessa sede” mirando, piuttosto, a diversa finalità: cercare di estromettere dalla società il socio accomandatario che ha fornito la provvista economica per l'avvio dell'attività ristrutturando locale di proprietà della madre del socio

L'attore ha dedotto, ad un tempo, anche la responsabilità dell'organismo di mediazione.

Correlativamente, dunque, ha chiesto la condanna della Mediazione al risarcimento del danno, pari ad euro 794,34, quali spese legali sostenute dall'odierno attore per farsi



assistere nella procedura di mediazione (cfr., da ultimo, note conclusive datate 10.1.2025).

Così meglio focalizzato l'oggetto della cognizione – lasciando al prosieguo la trattazione della domanda ex art. 1394 c.c. - quanto alla pretesa risarcitoria – esaminata prioritariamente in quanto domanda formulata nel contesto e in occasione delle doglianze rivolte verso l'accordo di simulazione – occorre prendere le mosse dalla disciplina della rappresentanza all'interno della procedura di mediazione, potenzialmente idonea a definire controversie in materia di diritti disponibili.

La mediazione, infatti, ben può sfociare nella sottoscrizione di accordo tra le parti in conflitto.

Tale accordo costituisce, senza dubbio, negozio giuridico a contenuto dispositivo con cui possono costituirsi, modificarsi ovvero estinguersi situazioni giuridiche soggettive.

Plurimi, infatti, sono i riferimenti normativi contenuti nello stesso D.lgs. 28/2010 e ss. mm. ii.

Tra questi, segnatamente, illumina sulla natura giuridica dell'accordo, l'esegesi testuale e sistematica dell'art. 11 recante riferimento specifico all' "*accordo di conciliazione*", al regime dell'accordo relativo agli atti traslativi, costitutivi o modificativi dei diritti reali di cui all'art. 2643 c.c. (co. VII) da leggersi in combinato disposto con l'art. 2 del d.lgs. 28/2010, recante



riferimento specifico ai diritti disponibili. L'autonomia privata, in termini piani, si plasma anche attraverso le forme procedurali della mediazione, destinata a sfociare – in caso di esito positivo – in un accordo sostanziale senza, quindi, attribuire valore di provvedimento giurisdizionale al verbale che recepisce l'accordo (cfr. arg. ex 12 co. I *bis* e co. II).

Di qui, pertanto, l'applicabilità – in astratto – della disciplina del contratto anche in prospettiva rimediale.

Costituisce, al riguardo, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità – condivisibile perché espressione della disciplina dettata all'art. 8 co. IV (testo vigente a decorrere dalla entrata in vigore del D.lgs. 149/2022 ma riproduttivo di una esegesi già imperante circa la portata della procura in sede di mediazione) *«le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia»*- quello secondo cui *«nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modifiche, in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle*



*parti, assistite dal difensore, **pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura**, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste» (Cass. civ. Sez. I, 2 luglio 2024, n. 18106).*

La parte che «non voglia o non possa partecipare personalmente» alla mediazione può, invero, farsi liberamente “sostituire” dal difensore «ma **deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale**, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore» (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30379).

Nella specie, già ponendo mente alle allegazioni riferibili all'attore - laddove, in particolare, assume la necessità della procura notarile “solo nell'ipotesi in cui si rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1350 c.c.”

ritenendola, nella specie, non necessaria trattandosi “di un semplice contratto di locazione per il quale non necessitava la forma dell'atto pubblico notarile” (cfr. pag. 14 prima memoria istruttoria parte attrice) - oltretutto, in ogni caso, dalla documentazione acquisita, non emerge evidenza contraria al



conferimento, ad iniziativa dell'attore, al proprio legale di mera "procura con delega" e non già, più correttamente, di **procura speciale** (cfr. doc. *sub* lett. B) allegato al fascicolo s.r.l.).

La procura speciale conferita dal n.q. di socio accomandatario, in relazione al procedimento di mediazione instauratosi in occasione del giudizio di sfratto, è priva – come emerge documentalmente – dei connotati della procura valida ai fini della disposizione del diritto non risultando rilasciata per atto notarile ovvero tramite intervento di altro pubblico ufficiale.

Sicché, premesso che non è in discussione la ricezione di rituale invito alla partecipazione all'incontro di mediazione - come, del resto, testimonia il verbale di incontro formativo datato 4.6.2018 ore 11:30, dal quale consta la dicitura relativa alla presenza di delegato del socio Fabrizio (dato, questo, che presuppone la ricezione dell'invito presso la sfera giuridica della parte invitata e, ad un tempo, rappresenta questione diversa da quella della legittimazione della parte evocata alla partecipazione – personalmente ovvero a mezzo di procuratore munito di procura sostanziale *ad hoc* ulteriore dalla procura alle liti –sicuramente sussistente al tempo dell'incontro data la qualità di socio e, in ogni caso, la neutralità della revoca della



carica di amministratore/socio accomandatario, intervenuta in data 15.5.2018 rispetto alla data (28.4.2018) - anteriore - della istanza di mediazione (cfr. doc. rubricato “*verbale incontro formativo*” fascicolo convenuta Elena; doc. *sub* lett. A) allegato al fascicolo s.r.l.) - ne segue, allora, a fronte della violazione della disciplina in tema di partecipazione procedimentale *ex art. 8, D.Lgs 28/2010*, la legittima “esclusione” dell’Avv. - sfornito di procura sostanziale conferita dalla parte nell’interesse della quale dovrebbe operare la spendita del potere rappresentativo - con conseguente rigetto della domanda risarcitoria formulata dall’attore nei confronti dell’Organismo di mediazione convenuto.

Invero, benché infondate si rivelino le domande di nullità, fondata, alla luce del complessivo quadro processuale, è l’azione di annullamento del contratto.

Infondata, in particolare, è la pretesa alla declaratoria di nullità per mancanza di causa potendo, l’accordo risolutivo del 4.6.2018, colorarsi della causa della transazione – così rendendo cedevoli gli argomenti fondati sulla mancanza di gravità dell’inadempimento *ex art. 1455 c.c. o ex lege n. 124/2017* - diretta a far conseguire, in concreto, all’una parte (Elena la disponibilità immediata dell’immobile di sua proprietà sito in Stromboli, via Marina s.n. piano terra composto



da un vano oltre terrazzo e terreno circostante, oggetto di locazione ad uso diverso, in tempi più celeri rispetto a quelli propri dei giudizi contenziosi in corso con la società affittuaria, cui l'accordo stesso fa riferimento, sia pur generico; all'altra parte (la società conduttrice al di là dei conflitti per la sua rappresentanza) la chiusura dei contenziosi in essere con congestione di costi, tenuto conto della destinazione del locale a sede legale di altra società, dotata di diversa ragione sociale (s.r.l.s.) così da configurare gli elementi della causa transattiva che fanno perno sulle reciproche concessioni tra due parti, tenuto conto della alterità soggettiva della società s.a.s. - e, correlativamente, dell'esistenza di diverso ordine di rimedi rispetto alla nullità per carenza di requisito essenziale (la causa concreta) del contratto - (cfr. doc. n. 15 fascicolo attoreo). Infondata è anche la domanda subordinata di nullità per simulazione assoluta - giacché, pure ritenendo il terzo rispetto all'accordo taciuto di nullità *ex art. 1414 co. I c.c.*, al fine di rendere operante in suo favore il regime di prova *ex art. 1417 c.c.* - l'accordo del 4.6.2018 concluso tra la s.a.s. - considerata quale autonomo centro di imputazione di interessi - e la locatrice Elena è diretto a estinguere situazioni giuridiche preesistenti, aventi origine nella locazione del 15.4.2015.



Anzi, lo scioglimento del rapporto di locazione – indipendentemente dalla - è effetto che lo stesso attore descrive come perseguito dalle parti dovendo, il socio Arturo, partecipante all'incontro di mediazione sfociato nel verbale con accordo del 4.6.2018, considerarsi legittimato tanto alla stipula quanto allo scioglimento della locazione, giacché descritto dallo stesso come socio accomandatario titolare del 30% del capitale sociale, come tale dotato di rappresentanza della società (cfr. pagg. 2-3 atto di citazione) in linea, altresì, col limite di valore per gli atti di gestione (cfr. docc. n. 1, n. 2 fascicolo attoreo).

Non emergono elementi documentali per affermare che le parti dell'accordo di risoluzione/scioglimento raggiunto in sede di conciliazione ed avente ad oggetto il rapporto di locazione – stipulato in data 15.4.2015 e registrato presso la Agenzia delle Entrate di Torino – non sia stato stato effetto realmente avuto di mira tra le parti, Elena da un lato, s.a.s. rappresentata dal socio Arturo dall'altro.

Militano, del resto, a favore della tesi della effettiva volontà di scioglimento del rapporto locatizio facente capo alla s.a.s., anche l'ordinanza che riprova l'esecuzione dell'accordo stesso, in quanto dichiarativa della estinzione per avvenuta transazione, pronunciata in data (25.10.2018) successiva al



verbale di mediazione (4.6.2018) – in un contesto processuale connotato, peraltro, da assenza di contestazione specifica circa la correlazione della estinzione con l'accordo raggiunto in mediazione (cfr. prima memoria istruttoria parte attrice) - (cfr. doc. rubricato “*estinzione giudizio n. 25 del 2018*” fascicolo convenuta Elena

Procedendo, a questo punto, allo scrutinio della domanda proposta in via di estremo subordine, in diritto, è appena il caso di premettere che *«il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 cod. civ., a produrre l'annullabilità del contratto, **richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio **che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.***** Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi»(ex multis, Cass. civ., Sez. II, 4 aprile 2024, n. 8907; conf. Cass. Sez. 2, n. 2529 del 31/01/2017; Sez. 3, n. 23300 del 08/11/2007).



Inoltre, *«il conflitto di interessi che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante su domanda del rappresentato, ricorre quando il **rappresentante**, anziché tendere alla tutela degli interessi del rappresentato, **persegua interessi suoi propri o altrui, incompatibili con quelli del rappresentato**, di guisa che all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante, per se medesimo o per il terzo, segua o possa seguire un danno per il rappresentato»* (Cass. civ., Sez. II, 4 aprile 2024, n. 8907; conf. Cass. n. 18792 del 2005; Cass. n. 4505 del 2000; Cass. n. 8879 del 2000).

La previsione normativa ex art. 1394 c.c. va, allora, ricondotta nell'alveo della regola generale ex art. 1375 c.c. (*id est* obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede) posto che mira a **«tutelare il rappresentato da comportamenti di indebito profitto ed abusivi del rappresentante»** (Cass. civ., Sez. II, 4 aprile 2024, n. 8907).

Venendo alla fattispecie in esame, dal compendio assertivo e documentale acquisito, si profila l'esistenza di elementi presuntivi del conflitto di interesse idonei a rendere **annullabile** ex art. 1394 c.c. **l'accordo di mediazione** raggiunto da Arturo e la di lui madre Elena con cui i medesimi – Arturo intervenendo quale amministratore unico della



s.a.s. – “*decidono di rescindere **anticipatamente e con effetto immediato** il contratto di **locazione** del 15.4.2015*”
avente ad oggetto l’immobile sito in Via Marina s.n. Stromboli-Lipari (cfr. doc. n. **11** fasc. attore).

Tali elementi “sintomatici”, in particolare, sono costituiti: **a)** dal rapporto di parentela tra il rappresentante **Arturo**, n.q. di amministratore unico e socio accomandatario della s.a.s. e la di lui madre **Elena**, terzo contraente – dato pacificamente emergente negli atti di causa – in un contesto in cui, di contro, non vi è prova della circostanza – dedotta dalla difesa della stessa Elena – di logoramento del rapporto di parentela sussistente tra il e la “*a causa della locazione, tanto da arrivare al punto che la madre per un lungo periodo non rivolgeva neanche la parola al figlio*”(cfr. pag. 12 comparsa responsiva) avente, comunque, già in via di prospettazione, valenza temporalmente circoscritta; **b)** dal conferimento - da parte del - in epoca “sospetta” (*id est* successiva alla revoca dalla carica di amministratore del deliberata il **15.5.2018**) di **procura speciale** (atto in Notar Alioto dell’11.5.2018) a tale Angelo con delega a provvedere ad ogni aspetto afferente alla gestione sociale della s.a.s. (cfr. doc. n. **14** fasc. attore); **c)** dalla **costituzione** – successiva all’accordo di mediazione del



4.6.2018 – di altra società (s.r.l.s.) avente medesima sede legale e medesimo oggetto sociale della **s.a.s.** (società ad oggi attiva e priva di significative modifiche societarie – cfr. doc. n. **16** fasc. attore); **d)** dalla concessione, da parte del socio Arturo (delegato alla somministrazione ex art. 2 L n. 287/1991 della nuova società s.r.l.s. - cfr. doc. n. **18** fasc. attore) a mezzo del (amministratore unico e socio accomandatario della **s.r.l.s.**) dell'**affitto d'azienda** a tale Antonino Corica (atto in Notar Alioto del 20.10.2023) (cfr. doc. n. **18** fasc. attore); **e)** dalla circostanza per cui, appurata, dal mediatore designato, l'inidoneità della delega all'Avv. – nel senso della sua inidoneità a consentire la

partecipazione in veste di rappresentante della parte – il socio Arturo, pur potendo nel perseguimento degli interessi della società, non ha sollecitato il rinvio dell'incontro onde consentire la comparizione personale del pur se amministratore revocato, quale socio della società (e, anche se escluso, tale in relazione a vicende pregresse) anche al fine di rendere della trasparenza e lealtà procedimentale dell'accordo.

Ne segue, quindi, per il coacervo di argomentazioni stese, l'accoglimento della domanda di annullabilità per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. dell'**accordo di mediazione del 4 giugno 2018** proposta dal L'accoglimento di tale



domanda – quand’anche non si condividessero le superiori argomentazioni in ordine alle domande di nullità *ex artt.* 1418 e 1414 c.c. – condurrebbe al medesimo risultato.

La annullabilità, infatti, presuppone la validità ed esistenza, a monte, del contratto che viene caducato per ragioni riconducibili a vizi della volontà.

L’esito della lite conduce al rigetto delle istanze *ex art.* 96 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza *ex art.* 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione ritenuto applicabile (valore indeterminato - complessità bassa) di cui al D.M. 147/2022. La liquidazione tiene conto anche della fase istruttoria/trattazione, stante il deposito delle memorie *ex art.* 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice e di parti convenute.

In ragione dell’accoglimento parziale delle domande attoree, appare congruo compensare (per metà) le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. **1379/2018** R.G., così provvede:

ACCOGLIE la domanda di annullabilità *ex art.* 1394 c.c. dell’accordo di mediazione proposta da **Fabrizio** nei confronti di **s.a.s. di Arturo**

Arturo, n.q. di amministratore e socio accomandatario della società s.a.s., e **Elena** e, per l’effetto, dichiara



annullato l'accordo di mediazione del 4 giugno 2018 per le causali di cui in motivazione;

RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da **Fabrizio** nei confronti di **s.r.l.** per le ragioni di cui in parte motiva;

CONDANNA **s.a.s. di Arturo**

Arturo, n.q. di amministratore e socio accomandatario della società **s.a.s. e Elena** al rimborso delle spese in favore di **Fabrizio** che liquida in complessivi **€ 3.808,00** per compensi professionali (così quantificate nella misura della metà le spese per complessivi **€ 7.616,00**, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisoria) oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge ed oltre rimborso della metà delle spese vive che si liquidano in misura pari ad euro 280,00 (già decurtata e considerate le voci di spesa allegate al doc. “contributo e marche”).

COMPENSA per metà le restanti spese.

Barcellona P.G. 26.3.2025

La Giudice

Dott.ssa Elisa Di Giovanni



